



" Sospensione dei versamenti, affinché
" Fini sede di emanazione delle nor-
" me di riforma del fondo o con pro-
" cedimento particolare, sia procedu-
" to a salvaguardare il pieno diritto
" del lavoratore all'integrazione di
" cui alla lettera b) dell'art. 3 del
" R. D. L. 8 gennaio 1942, n. 5."

In armonia con que-
sto indirizzo, l'ente gestore ha pro-
veduto, in via cautelativa, a liquidare
le indennità integrative nella mi-
sura proporzionale, senza peraltro
procedere a successivi conguagli.

Nella seduta del 14 lu-
glio 1959, il Comitato ha preso in
esame le 123 richieste di indennità
integrativa, pervenute posteriormente
al gennaio 1954, al fine di esami-
nare l'opportunità di procedere alla
loro totale liquidazione; in una suc-
cessiva adunanza tenuta il 29 set-
tembre 1959, ha nominato nel suo de-
lto una Commissione per lo studio
del problema e la conseguente for-